

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Allegato n. 1 alla determinazione n. 6676 DEL 28.11.2018

L.R. n. 5 del 9 marzo 2015, art. 12

**Aiuti diretti alle micro, piccole e medie imprese per la
promozione dei prodotti agricoli e alimentari**

Deliberazione n. 45/11 del 11.09.2018 - allegato 1

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AGLI AIUTI

INDICE

- 1) OBIETTIVI GENERALI
- 2) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
- 3) DOTAZIONE FINANZIARIA
- 4) SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE
- 5) BENEFICIARI DELL'INTERVENTO
- 6) REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
- 7) MOTIVI DI ESCLUSIONE
- 8) PRIORITA'
- 9) AZIONI E COSTI
- 10) MASSIMALE E INTENSITA' DELL'AIUTO
- 11) TIPO DI SOSTEGNO
- 12) LIMITI E VINCOLI
- 13) DOMANDA DI AIUTO
- 14) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- 15) CRITERI DI SELEZIONE
- 16) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO
- 17) DOMANDA DI PAGAMENTO
- 18) PROROGHE E VARIANTI

1 OBIETTIVI GENERALI

Il presente bando prevede la concessione di agevolazioni alle micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola e alimentare per la partecipazione diretta alle manifestazioni fieristiche del settore per la promozione dei prodotti agro alimentari, svolte sia nel mercato interno dell'Unione Europea che nei Paesi terzi, maggiormente rappresentative.

2 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014** che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.
- **Regolamento (UE) n. 1407/2013** relativo all'applicazione degli artt. 107 – 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, per la promozione dei prodotti alimentari diversi dai prodotti agricoli ed elencati nell'Allegato I del regolamento (UE) n.1151/2012.
- **Regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento Europeo** sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
- **L.R. n. 5 del 9 marzo 2015, art. 12, comma 1** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015).
- **Delib.G.R. n. 38/8 del 28.7.2015** Regime di aiuti in materia di promozione dei prodotti agro-alimentari. L.R. n. 5/2015, art. 12.
- **Delib.G.R. n. 45/11 dell'11/09/2018** Programmazione delle risorse per la promozione agro-alimentare. L.R. n. 5 del 9 marzo 2015, art. 12. Aiuti diretti in esenzione alle micro, piccole e medie imprese per la promozione dei prodotti agricoli e alimentari e aiuti de minimis alle organizzazioni di produttori o ad altre forme associative per la promozione dei prodotti agro-alimentari;

3 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria iniziale per la realizzazione dell'intervento è pari a € 400.000,00. Tale dotazione sarà incrementata con le economie derivanti dal precedente bando.

4 SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

All'attuazione del presente intervento provvede l'Agenzia Argea Sardegna.

5 BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

a) Per quanto concerne i **prodotti agricoli**, sono beneficiarie della presente misura le microimprese, piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, come definite dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 702/2014:

"1. La categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR."

b) Per quanto concerne i **prodotti alimentari**, sono beneficiarie della presente misura le PMI di trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 art. 2 comma 1 punto a:

"i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000".

6 REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

I soggetti beneficiari devono risultare iscritti al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio Industria ed Artigianato ed avere un'unità operativa in Sardegna ai fini della liquidazione del contributo. Qualora all'atto della presentazione della domanda il richiedente non abbia un'unità operativa sul territorio regionale, l'apertura della sede dovrà essere comunicata entro e non oltre il termine stabilito da ARGEA nell'atto di concessione dell'agevolazione, pena la revoca della stessa concessione.

Nel caso di PMI attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, è obbligatorio - già al momento della presentazione della domanda di aiuto - essere iscritte all'Anagrafe Nazionale delle imprese agricole ed aver costituito e/o aggiornato il fascicolo aziendale.

Ai fini dell'erogazione dell'aiuto le imprese beneficiarie devono risultare in regola con la posizione contributiva nei confronti dell'INPS o altro Ente previdenziale.

7 MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono escluse dalla presente misura le aziende in difficoltà, così come le aziende destinatarie di un ordine di recupero pendente di precedenti aiuti dichiarati dalla Commissione illegittimi e incompatibili. In particolare, ai fini dell'ammissibilità alla misura, il beneficiario non deve essere impresa in difficoltà ai sensi all'art. 2 (14) del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Inoltre, la liquidazione dell'aiuto è subordinata alla condizione che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Non possono in ogni caso beneficiare della presente misura i soggetti che si trovino in stato di fallimento o altra procedura concorsuale, né che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Non possono in ogni caso beneficiare della presente misura i soggetti che non abbiano un'unità operativa in Sardegna o che non provvedano all'apertura della sede entro e non oltre il termine stabilito da ARGEA nell'atto di concessione dell'agevolazione.

Non possono essere presentate più domande dallo stesso richiedente, né singolarmente né in forma associata.

Le domande presentate prima della pubblicazione dell'Avviso ovvero oltre i termini saranno ritenute non ammissibili.

8 PRIORITA'

È riconosciuta la priorità in favore delle domande presentate dai beneficiari in forma associata, mediante le seguenti forme di aggregazione ammissibili:

- 1) Organizzazioni di produttori formalmente riconosciute;
- 2) Altre forme associative di produttori giuridicamente costituite (es. consorzi e cooperative agricole ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del Codice civile e delle leggi speciali);
- 3) Consorzi di imprese e Società consortili;
- 4) Associazioni temporanee di impresa (ATI);
- 5) Contratti di rete ai sensi della Legge 33 del 9 aprile 2009 e ss.mm.ii.

In tal caso, i requisiti sono riferiti ai soggetti di cui ai punti 1), 2), 3) e a ciascun componente delle aggregazioni di cui ai punti 4) e 5).

Possono presentare domanda di accesso anche le aggregazioni di cui ai punti 4) e 5) non ancora formalmente costituite a condizione che assumano l'impegno a costituirsi in una delle forme previste (mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi individuato come capofila) in caso di ammissione alle agevolazioni, prima del provvedimento di concessione e comunque entro e non oltre il termine di scadenza della p indicato da ARGEA nell'avviso di pubblicazione del bando, pena la decadenza della domanda.

9 AZIONI E COSTI

Le attività finanziabili devono riguardare la partecipazione alle fiere di settore, svolte sia nel mercato interno dell'Unione Europea che nei Paesi terzi, maggiormente rappresentative per il settore agroalimentare.

Le attività descritte devono essere svolte nel periodo che intercorre a partire dalla **data indicata nell'avviso pubblico** e sino al **30.6.2020**.

I prodotti interessati dalle azioni sono i prodotti agricoli elencati nell'Allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché i prodotti alimentari.

Ai fini della partecipazione alle manifestazioni fieristiche sono ammissibili i seguenti costi:

- le spese di iscrizione;
- le spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l'evento;
- l'affitto dei locali e degli stand e i costi del loro montaggio e smontaggio;
- le spese per l'acquisizione degli spazi espositivi;
- le spese di allestimento funzionali alla partecipazione alla fiera, incluse le forniture idriche/elettriche, i servizi di assistenza, pulizia e vigilanza degli spazi espositivi.

L'IVA non è ammissibile agli aiuti, tranne l'IVA non recuperabile secondo la legislazione nazionale.

Sono ammissibili soltanto le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

10 MASSIMALE E INTENSITA' DELL'AIUTO

L'intensità dell'aiuto copre il 100% dei costi ammissibili.

In conformità al regime di aiuti di cui alla D.G.R. 38/8 del 28.07.2015, limitatamente alle PMI di trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari, le agevolazioni di cui al presente intervento verranno erogate in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e pertanto non potranno superare euro 200.000 di contributo nell'arco di tre esercizi finanziari.

Il massimale di aiuto per progetto è pari a euro 25.000, dato dalla somma delle spese ammissibili di cui al precedente paragrafo.

In caso di partecipazione dei beneficiari in forma associata, mediante una delle forme di aggregazione ammissibili, il massimale è di euro 50.000.

In caso di presentazione di un progetto da parte di un'aggregazione di cui ai punti 4) e 5) del paragrafo 7, la ripartizione del contributo fra i partecipanti verrà proposta dagli stessi in base alle attività che dovranno svolgere e ai costi che dovranno sostenere e viene presa in

considerazione al fine del calcolo del massimale concesso in de minimis per le PMI di trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

11 TIPO DI SOSTEGNO

Gli aiuti di cui al presente intervento sono concessi sotto forma di rimborso dei costi effettivi sostenuti dal beneficiario.

12 LIMITI E VINCOLI

In generale, le operazioni finanziate dal presente intervento non possono beneficiare di ulteriori contributi pubblici. In particolare, le organizzazioni di produttori già beneficiarie di un programma di attività o di un programma operativo non devono aver ricompreso in tali programmi le attività richieste col presente intervento.

Gli aiuti concessi ai sensi delle presenti disposizioni non potranno essere cumulati con altri aiuti di stato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione alle stesse spese ammissibili.

Gli aiuti non potranno essere cumulati con i pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare dall'articolo 16. **Pertanto, per le azioni di promozione previste dalle presenti disposizioni, non potranno essere cumulati i costi ammissibili ai sensi della misura 3.2 del PSR Sardegna 2014-2020 (aiuti per le attività di informazione e promozione).**

L'intervento è attuato nel rispetto degli altri limiti e vincoli previsti dal Regime di aiuti di cui alla Delibera G.R. n. 38/8 del 28.7.2015.

13 DOMANDA DI AIUTO

In conformità al regime di aiuti di cui alla D.G.R. n. 38/08 del 28.07.2015, per accedere agli aiuti di cui alla presente misura, i beneficiari dovranno presentare domanda scritta di aiuto, **redatta esclusivamente secondo il modello allegato al presente bando, prima dell'avvio delle attività.**

La domanda di aiuto conterrà i seguenti elementi:

- nome e dimensioni dell'impresa;
- ubicazione dell'attività;
- elenco dei costi ammissibili;
- tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Alla domanda dovranno obbligatoriamente essere allegati:

- una relazione progettuale che descriva nel dettaglio l'intervento che si intende realizzare, l'ubicazione e le date di inizio e conclusione;
- il cronoprogramma delle attività;
- preventivi delle spese che si intendono sostenere ad eccezione dei casi di spesa indicati al successivo paragrafo 15 lettera b);
- la dichiarazione sull'eventuale percepimento di aiuti in regime de minimis;
- la dichiarazione sul soggetto capofila e sulla ripartizione delle quote di partecipazione (solo in caso di partecipazione ad A.T.I. o Reti di imprese).

Gli aiuti sono concessi per attività intraprese dopo la presentazione della domanda di aiuto.

14 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di aiuto deve essere inoltrata ad ARGEA Sardegna - Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP esclusivamente a mezzo P.E.C. (Posta elettronica certificata) all'indirizzo argea@pec.agenziaargea.it. Esse sono prese in carico dal Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP che ne verifica la ricevibilità e, sulla base della disponibilità finanziaria, tenuto conto dei criteri di selezione di cui ai punti precedenti, le trasmette al Servizio Territoriale ARGEA competente in base alla sede legale ovvero della sede dell'unità operativa in Sardegna, anche costituenda, se il richiedente non ha sede legale in Sardegna.

È obbligatorio fornire un indirizzo P.E.C. valido per tutte le comunicazioni relative al procedimento. In mancanza di tale indicazione, sarà utilizzato l'indirizzo P.E.C. rilevabile dalla visura camerale o, in seconda istanza, l'indirizzo P.E.C. utilizzato per l'invio della domanda stessa.

Le domande di aiuto, debitamente compilate e sottoscritte, potranno essere inoltrate entro e non oltre i termini indicati nell'AVVISO che sarà pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

Le domande trasmesse in maniera difforme da quella indicata nel presente bando saranno considerate irricevibili.

In caso di irricevibilità, la domanda è rigettata con apposita comunicazione motivata del Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP

In caso di indisponibilità finanziaria, le domande ricevibili sono trattenute dal Servizio Territoriale competente e la loro istruttoria è sospesa fino al termine per la presentazione delle domande. Dell'avvenuta sospensione dell'istruttoria per indisponibilità finanziaria sarà data comunicazione al richiedente.

Qualora si costituiscano economie o nuove disponibilità, le domande sospese saranno istruite, in base alla nuova disponibilità finanziaria.

15 CRITERI DI SELEZIONE

Per il presente intervento, gli aiuti sono concessi sulla base di un procedimento "a sportello", in base al quale le domande sono esaminate e finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziata e tenuto conto della seguente ripartizione delle stesse.

Al fine di attribuire priorità alle domande presentate, le risorse finanziarie stanziata sono così ripartite:

- l'importo pari al 60% delle risorse complessivamente stanziata è destinato al finanziamento, secondo l'ordine cronologico di presentazione, delle domande presentate in forma associata;
- l'importo pari al 40% delle risorse complessivamente stanziata è destinato al finanziamento, secondo l'ordine cronologico di presentazione, delle domande presentate da beneficiari singoli ed eventualmente da quelli in forma associata nel caso di esaurimento delle risorse a loro destinate (60%).

In caso di esaurimento delle risorse destinate alle domande in forma associata, le stesse possono essere finanziate altresì con la quota di risorse destinata alle domande singole.

Viceversa, in caso di esaurimento delle risorse destinate alle domande dei beneficiari singoli, l'istruttoria delle domande senza copertura finanziaria verrà sospesa sino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Soltanto qualora, alla scadenza del termine suddetto, la quota di risorse destinata alle domande in forma associata non sia stata completamente utilizzata, e risultino quindi delle economie, dette economie potranno essere impiegate per il finanziamento, secondo l'ordine cronologico di presentazione, delle domande singole sospese per mancanza di copertura finanziaria.

16 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO

a) Ricevibilità

La ricevibilità delle domande d'aiuto è valutata dal Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP

Le domande di aiuto sono ricevibili se:

- Sono state presentate non prima del termine indicato da ARGEA Sardegna **nell'avviso di pubblicazione del bando.**
- Sono state trasmesse a mezzo di Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo argea@pec.agenziaargea.it
- Sono state firmate dal titolare o rappresentante legale del soggetto richiedente con firma digitale ovvero, se fotocopie o scansione di documento firmato manualmente, sono accompagnate dalla fotocopie o scansione del documento di identità del firmatario.
- Recano i seguenti elementi essenziali per la definizione del beneficiario, della priorità e del fabbisogno finanziario:
 - nome e codice fiscale del soggetto, Partita IVA del richiedente o del capofila delle aggregazioni di cui ai punti dell'articolo 5;
 - indicazione dell'unità operativa in Sardegna, anche costituenda se il richiedente non ha sede legale in Sardegna;

- tipologia di beneficiario di cui agli articoli 5 e 7;
- importo dell'aiuto richiesto.

b) Ammissibilità al finanziamento

L'ammissibilità al finanziamento è valutata dai Servizi Territoriali competenti per territorio in base ai criteri di cui al presente bando.

Le spese per cui si chiede il finanziamento devono essere documentate con almeno tre preventivi rilasciati da fornitori differenti non in relazione tra loro, salvo per i casi che seguono: spese di iscrizione all'evento; affitto/assegnazione dello stand direttamente dall'organizzazione; allestimento dello stand se fornito direttamente dall'organizzazione; in genere, tutti i servizi ammissibili al finanziamento forniti direttamente dall'organizzazione dell'evento se descritti coi relativi costi in un documento ufficiale, anche pubblico.

Eventuali integrazioni documentali o delle informazioni fornite con la domanda, ad esclusione di quelle essenziali di cui al precedente punto 1), possono essere richieste, una volta sola, dal Servizio istruttore fissando un termine di dieci giorni per l'integrazione.

Il Servizio Territoriale istruttore verificherà in particolare:

- a. l'ammissibilità delle voci di spesa richieste;
- b. la verifica della congruità dei prezzi, secondo i criteri precedentemente esposti;
- c. la vigenza e lo stato di attività dei soggetti richiedenti e di ciascun componente dei soggetti aggregati di cui ai punti 4 e 5 dell'articolo 7;
- d. l'insussistenza delle cause di esclusione e dei limiti di cui agli articoli 6 e 11;
- e. l'unicità delle azioni dei soggetti aggregati (progetto unico);
- f. la presenza e regolarità della dichiarazione de minimis, se necessaria in base alla lettera b) dell'articolo 5;
- g. il perfezionamento degli eventuali adempimenti successivi all'ammissibilità: costituzione di una unità operativa in Sardegna, costituzione delle aggregazioni di cui ai punti 4) e 5) dell'articolo 7.

L'ammissibilità al finanziamento è comunicata con nota del dirigente del Servizio Territoriale competente al Beneficiario e al Servizio Autorizzazione pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMP che provvede ad assegnare al Servizio Territoriale le risorse necessarie al finanziamento dell'azione approvata. Appena costituita la disponibilità finanziaria in capo al Servizio

competente esso provvederà ad assumere il provvedimento di concessione e di impegno, notificandolo al Beneficiario e al Servizio Autorizzazione pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMP.

In caso di ammissibilità al finanziamento con riserva, che ricorre quando il beneficiario invoca la facoltà di adempiere successivamente agli adempimenti di cui alla precedente lettera g), essa è espressa con una nota del dirigente del Servizio territoriale istruttore. L'ammissibilità definitiva sarà assunta solo ad avvenuto adempimento da parte del beneficiario degli impegni assunti con riserva, nei termini e nei modi fissati dal presente bando.

La comunicazione di ammissibilità, al pari della comunicazione di ammissibilità con riserva, e la successiva determinazione di concessione, oltre agli estremi identificativi del beneficiario e alla descrizione delle spese ammesse, deve specificare le seguenti informazioni necessarie:

- date di inizio e fine dell'attività finanziata;
- importo del finanziamento ammesso;
- espresso richiamo alla normativa de minimis, se il finanziamento è stato concesso in base al regolamento 1407/2013 con specificazione delle quote di pertinenza dei vari partecipanti nel caso delle aggregazioni di cui ai punti 4) e 5) dell'articolo 7;
- termine per la presentazione della rendicontazione al fine della liquidazione del contributo.

In caso di inammissibilità al finanziamento, il Servizio Territoriale istruttore comunica al beneficiario le cause di inammissibilità, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, fornendo 10 giorni di tempo per le osservazioni, la produzione di documenti o la richiesta di audizione. Provveduto a valutare gli elementi forniti dal beneficiario, in caso di ammissibilità, il Servizio istruttore procede come già descritto; in caso di inammissibilità, adotta una determinazione di rigetto e la notifica al beneficiario e al Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP.

Il fascicolo del procedimento permane affidato al Servizio Territoriale competente che curerà le successive istruttorie relative alla domanda di pagamento e alle eventuali richieste endoprocedimentali avanzate dal beneficiario.

17 Domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentata al Servizio Territoriale competente entro 30 giorni dalla conclusione dell'azione finanziata, in base al cronoprogramma presentato dal beneficiario in sede di domanda e autorizzato con la determinazione di ammissibilità.

La domanda deve essere accompagnata dalla distinta dettagliata delle spese e dalla relativa documentazione fiscale consistente nelle fatture quietanzate e munite di dichiarazione liberatoria.

I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o moneta elettronica (Carta di credito, POS) operanti su conti correnti intestati ai soggetti beneficiari, ai capofila delle aggregazioni di cui ai punti 4 e 5 dell'articolo 7 o ai soggetti partecipanti alle medesime; in questo caso, i pagamenti effettuati dai singoli partecipanti devono essere coerenti con le quote di ripartizione "de minimis", se il finanziamento aveva questa forma.

Nel caso in cui il Servizio istruttore riscontri carenze della domanda di pagamento, esse dovranno essere opposte per iscritto al beneficiario che avrà dieci giorni per integrare la documentazione carente o per fare le sue osservazioni. Altrettanto dovrà essere fatto, ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990, con le facoltà per il Beneficiario da esso previste, nel caso in cui le carenze comportino il respingimento della domanda.

A conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento, il Servizio Territoriale competente adotta la determinazione di liquidazione e pagamento e la notifica al Beneficiario e al Servizio Autorizzazione pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMP, motivando adeguatamente eventuali decurtazioni rispetto al contributo richiesto.

Allo stesso modo il Servizio Territoriale competente provvederà al rigetto delle domande non ammissibili al pagamento, alla loro notifica al Beneficiario e al Servizio Autorizzazione pagamenti e Controlli FEAGA/FEAMP che provvederà al disimpegno delle relative risorse.

Prima di procedere all'erogazione dell'aiuto, qualora venissero accertate inadempienze contributive nei confronti dell'Ente previdenziale/assicurativo, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza ai sensi dell'art. 31 commi 3 e 8 bis del DL 69/2013, convertito con Legge 9 agosto 2013 n 98.

18 Proroghe e varianti

In via di principio, per la natura degli interventi oggetto del presente finanziamento, non possono essere ammesse proroghe o varianti sostanziali.

In eccezione al suddetto principio generale, può essere autorizzata la modifica delle date di attuazione dell'azione finanziata, se ciò è compatibile con le modalità di svolgimento della manifestazione cui è stata autorizzata la partecipazione. L'autorizzazione di tale variazione comporta evidentemente anche lo slittamento (o l'anticipo) dei termini per la presentazione della rendicontazione.

Le modifiche delle singole voci di spesa nell'ambito dell'azione assentita possono essere valutate e autorizzate in sede di rendicontazione finale se la spesa complessiva non è superiore a quella inizialmente concessa, se le modifiche non sono sostanziali e se le variazioni in aumento delle voci di spesa modificate sono di importo limitato, non superiori al 10% dell'importo assentito in concessione per la singola categoria di spesa.

In nessun modo può essere assentita la modifica dell'evento cui è stata autorizzata la partecipazione. Una modifica di tale natura comporterebbe la decadenza della domanda e la necessità della sua ripresentazione, con una nuova collocazione nella graduatoria cronologica. Nemmeno può essere assentito il cambio del beneficiario, per la medesima ragione.